

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Fichtner è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 146 del 21.6.2003.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Larino — Sezione Distaccata di Termoli — con ordinanza 8 luglio 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Massimiliano Placanica**

**(Causa C-338/04)**

(2004/C 273/19)

Con ordinanza 8 luglio 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 agosto 2004, nel procedimento penale a carico di Massimiliano Placanica, il Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Valuti la Corte adita la conformità della norma di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/89 con i principi espressi dagli artt. 43 e segg. e 49 del Trattato CEE, in materia di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri, anche alla luce del contrasto interpretativo emerso nelle decisioni della Corte di Giustizia Europea (in particolare nella Sentenza Gambelli) rispetto alla decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23271/04; in particolare, si chiarisca l'applicabilità della normativa sanzionatoria riportata nell'imputazione e contestata a Placanica Massimiliano nello Stato Italiano».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) con ordinanza 26 maggio 2004, nel procedimento Centro Equestro da Leziria Grande LDA contro Bundesamt für Finanzen**

**(Causa C-345/04)**

(2004/C 273/20)

Con ordinanza 26 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 agosto 2004, nel procedimento Centro Eque-

stro da Leziria Grande LDA contro Bundesamt für Finanzen, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se è in contrasto con l'art. 59 del Trattato che istituisce la Comunità europea il fatto che un cittadino di uno Stato membro, parzialmente soggetto ad imposta in Germania, possa richiedere la restituzione dell'imposta gravante sui redditi conseguiti in Germania e riscossa mediante trattenuta fiscale alla fonte solo quando le spese professionali che presentano un nesso economico diretto con tali redditi sono superiori alla metà dei redditi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Köln con ordinanza 15 luglio 2004 nel procedimento REWE Zentralfinanz e. G., in qualità di successore universale della ITS Reisen GmbH contro Finanzamt Köln-Mitte**

**(Causa C-347/04)**

(2004/C 273/21)

Con ordinanza 15 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 agosto 2004, nel procedimento REWE Zentralfinanz e. G., in qualità di successore universale della ITS Reisen GmbH contro Finanzamt Köln-Mitte, il Finanzgericht Köln, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

— Se l'art. 52 (divenuto art. 43) del Trattato CE in combinato disposto con l'art. 58 (divenuto art. 48) e gli artt. 73, 73B e segg. (divenuti artt. 56 e segg.) del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una regolamentazione, la quale — come quella controversa nella causa principale contenuta all'art. 2bis, commi primo, n. 3, lett. a) e secondo, EstG (Einkommensteuergesetz, legge relativa all'imposta sul reddito) — limita l'immediata compensazione delle perdite derivanti dall'ammortamento sulle partecipazioni in società figlie stabilite in altri paesi della Comunità, quando queste ultime svolgono operazioni passive ai sensi della normativa nazionale e/o quando le società figlie esercitano operazioni attive ai sensi della normativa nazionale solo tramite proprie società «nipoti», mentre sono consentiti senza limitazioni ammortamenti sulle partecipazioni in società figlie stabilite nel territorio nazionale.